26-OTT-2026
da pag. 15 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

La circolare Assonime illustra i nuovi standard di correttezza previsti dalla riforma del Tuf

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Spa, la responsabilità è ridotta

L'amministratore senza delega non risponde per fatti ignoti

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Gli amministratori privi di delega non possono essere considerati responsabili se i fatti pregiudizievoli non vengono posti a loro conoscenza e le informazioni che arrivano in cda, secondo un criterio di ragionevolezza, appaiono coerenti, complete ed attendibili. Lo statuto potrà imporre agli amministratori interessati l'obbligo di astensione nei cda, mentre il nuovo divieto previsto dall'art. 2391 c.c. consente la revoca dell'amministratore in caso di utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati e notizie apprese nei cda anche in assenza di danni procurati alla società.

Sono alcune delle interpretazioni che emergono dalla circolare Assonime n. 23 del 12 ottobre scorso, rubricata "La nuova disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo dopo la riforma del Tuf e del codice civile".

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La circolare evidenzia come il dlgs n. 47/2026 attribuisca rilievo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come ulteriore aspetto del profilo organizzativo dell'impresa. Se il sistema di controllo interno, rileva Assonime, era prima espressamente considerato solo con riferimento alle società per azioni gestite con modello monistico e alle società quotate, ora esso, insieme alla gestione del rischio, è espressamente previsto dalla legislazione generale delle società per azioni, come si desume dalla riformulazione dei doveri generali dell'organo di controllo (art. 2396- quinquies) che comprende la vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Si evidenzia come il tema degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, comprenda non solo il profilo statico-strutturale dell'organizzazione (organigramma e funzionigramma) bensì anche quello dinamico-funzionale (le procedure dirette ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività aziendale), oltre al sistema di rilevazione dei fatti aziendali ai fini della loro rappresentazione. In altri termini l'organizzazione dell'impresa non riguarda più soltanto la distribuzione interna di compiti e funzioni, ma investe temi quali i sistemi decisionali, la circolazione delle informazioni, i meccanismi di delega, il monitoraggio dei processi, il coordinamento delle attività aziendali e la capacità dell'impresa di operare in modo coerente rispetto ai propri obiettivi strategici. Ciò è in linea con quanto previsto dal nuovo primo comma dell'art. 2380-bis, il quale chiarisce che nella gestione e organizzazione dell'impresa è "compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile".

Responsabilità degli amministratori privi di delega. L'obbligo di agire informati e i connessi doveri di attivazione rappresentano lo standard di correttezza nell'attività di controllo degli amministratori privi di deleghe. Tale modalità operativa, ora prevista dall'art. 2381-ter, secondo Assonime presenta un nesso diretto con il regime di responsabilità civilistica, cui si richiama espressamente facendo riferimento alle competenze degli amministratori. Il collegamento tra le due norme è stato rafforzato anche all'art. 2392 c.c., laddove si prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, fermo restando quanto disposto dal quarto comma del nuovo art. 2381-ter sul ragionevole affidamento delle informazioni ricevute a favore degli amministratori senza deleghe. Questi ultimi, quindi, potranno fare pieno affidamento sulle informazioni ricevute mentre il loro obbligo di attivazione sussiste solo quando si manifestino particolari criticità, come per esempio informazioni, non tempestive, parziali o incoerenti.

In definitiva, si legge nella circolare, gli amministratori senza deleghe non possono essere considerati responsabili quando le informazioni fornite in consiglio siano, secondo un criterio di ragionevolezza, di qualità tale da non richiedere un supplemento informativo, in quanto appaiono coerenti, complete e attendibili. Quando ciò non si verificasse vi sarà per gli amministratori privi di delega un obbligo di attivazione e un comportamento di maggiore attenzione che si concretizzerà nella richiesta di un supplemento di informazioni. Tale attenzione sarà richiesta agli amministratori dotati di specifiche competenze in relazione alle materie trattate, mentre gli altri dovranno in ogni caso accertare che il metodo seguito per produrre le informazioni in cda sia affidabile e prudente.

Interesse degli amministratori. Viene modificato l'art. 2391 sul tema della partecipazione al consiglio dell'amministratore interessato, prevedendo la possibilità di attribuire allo statuto o al regolamento del consiglio il potere di istituire limiti ulteriori alla partecipazione, tra cui un obbligo di astensione dell'amministratore in questione. Nei fatti è consentito alle società per azioni di disciplinare in modo più incisivo le regole di svolgimento dei lavori dell'organo in presenza di un amministratore portatore di un interesse in una certa operazione. Si pensi alla possibilità di evidenziare il contenuto dell'informazione preventiva da fornire sull'interesse dell'amministratore, nell'operazione, all'istruttoria da seguire nella decisione nonché al contenuto della motivazione.

Indebita divulgazione di notizie riservate. Nel nuovo art. 2390-bis c.c. Assonime individua una rilevante novità rispetto a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 2390 c.c., in merito all'utilizzo, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico di amministratore. Mentre il citato previgente art. 2390 prevedeva solo una responsabilità per danni ("l'amministratore risponde altresì dei danni"), il nuovo 2390-bis introduce un divieto formale ("gli amministratori non possono utilizzare"), a cui è collegata la specifica sanzione della revoca e della responsabilità. Il nuovo testo accanto al rimedio risarcitorio prevede quindi la possibilità della revoca dell'amministratore responsabile. La qualificazione come divieto formale, si legge nella circolare, raf-



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1634

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

forza la tenuta della disposizione sul piano della prescrizione di una specifica obbligazione di non facere, e legittima il consiglio ad attivarsi sulla base della sola condotta, anche in assenza di un danno consumato. A prescindere dagli effetti dannosi provocati alla società, l'indebito utilizzo di notizie apprese nel corso del mandato (se provato) provoca la possibilità di revoca dell'amministratore.

© Riproduzione riservata

I vecchi e nuovi compiti degli organi di controllo



Gestione dei rischi, una competenza d'obbligo dei sindaci

Il collegio sindacale è tenuto a vigilare anche sul sistema di controllo interno, sulla gestione dei rischi da parte della società e sul coordinamento delle funzioni. Allo stesso tipo di controllo, nei sistemi diversi da quello tradizionale, deve provvedere il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione.

Sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Assonime evidenzia che il nuovo dettato normativo fa venir meno ogni incertezza in merito al fatto che anche nelle spa di diritto comune (e non solo nelle società quotate e nelle banche) sia d'obbligo da parte del cda l'istituzione di un sistema di controllo interno (sistema di regole, procedure e strutture organizzative finalizzati a garantire una gestione corretta e coerente con gli obiettivi strategici della società) e di gestione dei rischi (sistema orientato alla individuazione, valutazione, monitoraggio, misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa). Ciò, tuttavia, sempre nell'ottica di un criterio generale di adeguatezza degli assetti organizzativi da parametrare alle dimensioni, complessità e natura dell'impresa. Si può considerare efficacemente integrato il processo di gestione dei rischi solo ove vi siano un linguaggio comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli, metodi e strumenti di rilevazione valutazione tra di loro coerenti, modelli di reportistica dei rischi definiti in una logica integrata e, appunto, momenti formalizzati di coordinamento ai fini della pianificazione delle attività.

Il coordinamento di funzioni. Viene analizzato il richiesto coordinamento delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi. Prendendo le mosse dal sistema bancario è richiesta una "proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo".

Il ruolo dell'organo di controllo. Premesso che spetta comunque all'organo amministrativo definire il coordinamento del sistema di controllo interno, questa nuova previsione normativa, che attribuisce all'organo di controllo la vigilanza sul coordinamento delle funzioni attinenti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attribuisce a esso una funzione di supervisione complessiva dell'architettura organizzativa che riguarda "la qualità dei flussi informativi; l'integrazione tra le diverse funzioni; la coerenza complessiva del sistema; la capacità dell'organizzazione di produrre informazioni affidabili e coordinate; l'assenza di aree di sovrapposizione o di lacune organizzative".

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1634